

PROVINCIA DI SIENA



REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI PRELIEVI DI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E DELLE OPERE IDRAULICHE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.61 DEL 27/5/2005.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.137 DEL 3/12/2010.

REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI PRELIEVI DI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E DELLE OPERE IDRAULICHE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina , il procedimento per il rilascio dei titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge:

- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175 “Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”;
- Legge 4 febbraio 1963, n. 129 “Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione”;
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”;
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di alcune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche”;
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE”;
- D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- Legge Regione Toscana n. 26/97 recante “Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli art. 11 e 12 della L. 36/94;

- Legge Regione Toscana n. 25/84 recante “Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica”;
- Legge Regione Toscana n. 91/98 “Norme per la difesa del suolo” e Legge Regione Toscana n. 88/98 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative conferite ai sensi del D.Lgs. 112/98” come modificata dalla Legge Regione Toscana n.1/2001.

Il Regolamento disciplina inoltre nella parte II il procedimento per il rilascio di autorizzazioni, concessioni di opere idrauliche, manufatti e infrastrutture interferenti con il reticolo idrografico di cui al R.D. 523/1904 e le autorizzazioni alla costruzione di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, ovvero le modifiche ad impianti esistenti.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

E' sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali di competenza regionale, nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico, come definito all'art. 3, lett. 1;
- b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

Ai sensi dell'art. 23, comma 9 ter del D.Lgs. 152/99 l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprietà privata è libera.

Fanno parte del Demanio Idrico:

- a) tutte le acque sotterranee;
- b) tutte le acque superficiali;
- c) le particelle catastalmente intestate a “Demanio Pubblico dello Stato per le opere idrauliche di 2° categoria”, o altre dizioni analoghe che inequivocabilmente fanno riferimento al demanio idrico.

I prelievi per acque superficiali richiedono una concessione per tutti gli usi, compreso quello domestico.

I prelievi per acque sotterranee, ovvero pozzi e sorgenti, richiedono una concessione solo per gli usi non domestici.

L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'art. 93, secondo comma del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/33, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico, la quale stabilisce che il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio di bestiame per consumo familiare.

Il presente regolamento disciplina:

- a) gli attingimenti annuali;
- b) le concessioni per derivazioni di acque;
- c) le concessioni per derivazioni di acque in via preferenziale;
- d) le autorizzazioni per ricerche acque sotterranee ad uso domestico;

Le autorizzazioni e concessioni saranno rilasciate nel rispetto della salvaguardia del bilancio idrico e dell'uso razionale delle risorse, affinché sia garantito il minimo deflusso vitale nei corpi idrici; le concessioni di acqua saranno rilasciate entro i limiti di disponibilità dell'acqua, avendo accertato la compatibilità con il buon regime della risorsa, assicurando il razionale uso della stessa.

Non si procederà al rilascio delle concessioni o autorizzazioni qualora l'Autorità di bacino o qualunque altra autorità competente abbia certificato il superamento dell'equilibrio tra disponibilità di risorse e fabbisogno, o sia certificato dall'ARPAT o altro organo competente il superamento di parametri chimico-fisici che assicurano le condizioni minime vitali per la flora e fauna ittica.

ART. 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
- b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
- c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
- d) "derivazione": prelievo continuativo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
- e) "attingimento": prelievo provvisorio, per una durata inferiore all'anno, effettuato con impianti mobili;
- f) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s;
- g) "volume di prelievo": quantità di acqua corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espresso in mc;
- h) "minimo deflusso vitale": il livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
- i) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
- j) "prova di pompaggio" prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
- k) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile;
- l) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio di bestiame per consumo familiare,

- m) “uso extradomestico”: utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;
- n) “uso consumo umano”: quando non diversamente specificato l’utilizzazione di acqua è destinata all’uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
- o) “rete consortile”: sistema di corsi d’acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell’esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.
- p) “concessione”: provvedimento destinato ad attribuire al privato facoltà inerenti il Demanio Irico.

ART. 4

(abrogato).

PARTE I PRELIEVI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

TITOLO II IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

CAPO I AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ITER ISTRUTTORIO

ART. 5 DOMANDA DI CONCESSIONE

Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.

Può presentare domanda di concessione chiunque, quali persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato, abbia necessità di utilizzare acqua pubblica;

Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessita di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare un’unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

- a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all’interno dell’unità aziendale/stabilimento;
- b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all’approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento;
- c) localizzazione delle opere di presa ricadenti nello stesso comune;

Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va indirizzata al Servizio Patrimonio e Demanio della Provincia di Siena qualora l'opera di presa sia collocata all'interno del territorio competente e deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) oggetto della richiesta;
- c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM);
- d) richiesta di autorizzazione alla perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
- e) uso della risorsa;
- f) portata di prelievo espressa in litri al secondo (o moduli) con indicazione della quantità massima utilizzata annualmente, indicando nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
- g) volume annuo, espresso in metri cubi, quando coerente con la destinazione d'uso.

Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

- a) relazione tecnica generale;
- b) corografia su carta tecnica regionale in scala 1:25.000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000;
- d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata, delle opere di presa dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
- f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.

Alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

- a) relazione tecnica generale;
- b) corografica su carta tecnica regionale in scala 1:25.000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000;
- d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte;
- e) relazione geologica e relative prove di portata.

ART. 7

PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA

Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine – non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni – per la regolarizzazione e/o

l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dal Servizio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

ART. 8 SPORTELLO UNICO

Qualora la necessità di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive. Fino all'attivazione dello Sportello Unico le domande sono presentate direttamente al Servizio Difesa del suolo e Risorse Idriche.

Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo Sportello Unico si avvale del Servizio. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica è il funzionario preposto alla struttura dello Sportello.

Il servizio, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette allo Sportello Unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello Sportello.

Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 sono di competenza del servizio.

ART. 9 PARERE DELL'AUTORITA' DI BACINO

Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Autorità di Bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7 comma 2 del R.D. 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

Il parere è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.

ART. 10 PUBBLICAZIONE

Il Servizio richiede la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio degli Enti territorialmente interessati per 15 giorni con ulteriori 5 giorni per le eventuali opposizioni.

Il Servizio richiede inoltre la pubblicazione della domanda mediante apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in litri al secondo, e quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
- c) luogo di presa;
- d) luogo di eventuale restituzione;
- e) uso della risorsa idrica;
- f) termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;

- g) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali.

ART. 11 OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio o al comune competente entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del comune competente.

Il servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

ART. 12 ACQUISIZIONE DI ULTERIORI PARERI

Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti enti:

- a) Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
- b) Vincolo idrogeologico;
- c) Comando militare RFC Regionale Toscana.

Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:

- a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
- b) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis del R.D. 1775/33;
- c) Agenzia di ambito, per le derivazioni destinate al consumo umano e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi del D.Lgs. 152/99 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dall'Agenzia stessa .

ART. 13 CONFERENZA DI SERVIZI

Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 14 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata nell'ordinanza al richiedente la concessione, agli enti interessati ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data.

Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

ART. 15 INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Qualora il Servizio ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandoli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 7 sulla procedibilità della domanda.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI AD USO NON DOMESTICO

Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del R.D. 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 95 terzo comma del T.U. 1775/33.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

- a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
- b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
- c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori; tale termine, che non può essere superiore a dodici mesi, può essere prorogato due volte per ulteriori sei mesi in base all'art. 100 del T.U.;
- d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
- e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica;

L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al Servizio, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:

- a) l'esatta indicazione della perforazione;
- b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
- d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- e) il tipo di falda captata;
- f) prove di portata;
- g) eventuali analisi chimiche delle acque per verificare la natura delle stesse;

ART. 17

PERFORAZIONI FINALIZZATE A CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 98 del T.U. 1775/33, qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:

- a) relazione tecnica generale;
- b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
- c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale);
- d) relazione geologica.

A seguito del rilascio del nulla osta da parte del Servizio l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni attraversati.

Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio può prescrivere l'adozioni di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

CAPO II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 18

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

La concessione è rilasciata con disposizione dirigenziale, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del concessionario;
- b) quantità di acqua concessa;
- c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
- d) uso e durata della concessione;
- e) eventuali condizioni speciali contenute nel provvedimento stesso o nel disciplinare di cui al successivo art. 19.

ART. 19

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Al provvedimento di concessione accede un disciplinare nel quale vengono indicate le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.

Il disciplinare contiene i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) la quantità d'acqua da derivare espressa in metri cubi/unità di tempo;
- c) la portata massima istantanea espressa in litri/secondo o moduli;

- d) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
- e) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
- f) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
- g) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
- h) per gli usi irrigui l'indicazione dell'orario del prelievo che verrà definita con apposita disposizione dirigenziale da adottarsi annualmente prima dell'inizio della stagione irrigua, tenendo conto della disponibilità della risorsa idrica legata alla variabilità delle condizioni climatiche;
- i) la durata della concessione;
- j) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
- k) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
- l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
- n) l'obbligo relativo all'installazione del contatore per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
- o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal Servizio;
- p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.

La concessione ad uso irriguo ha a riferimento la quantità misurata in metri cubi a seconda della coltura effettuata nella successiva stagione irrigua per ettaro determinata dal Servizio sulla base di tabelle parametriche che correlano il fabbisogno di acqua alle colture relative; il prelievo dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni temporali contenute nella disposizione dirigenziale che sarà adottata annualmente prima dell'inizio della stagione irrigua. Per il prelievi effettuati mediante l'utilizzo di impianti a goccia non troveranno applicazione le prescrizioni temporali previste dalla menzionata disposizione dirigenziale.

Il testo del disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione. Il servizio assegna al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, per il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento delle spese di istruttoria e del canone anticipato. Dovrà essere inoltre versato il deposito cauzionale nella misura non inferiore alla metà del canone annuale; nel caso di determinate opere, la cauzione sarà determinata dal Servizio secondo l'entità dell'opera.

ART. 20

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Le utenze di acqua pubblica sono soggette al pagamento di un canone annuo, il cui importo viene determinato dall'Amministrazione Provinciale, in relazione all'uso e al quantitativo d'acqua concessa, secondo le norme vigenti.

La struttura della tariffa è indicata nell'allegato A del presente regolamento.

Il canone è soggetto alle variazioni a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalle vigenti leggi ovvero a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni di legge. In ogni caso il canone è soggetto all'adeguamento automatico con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente prendendo a riferimento il mese di dicembre (dicembre su dicembre).

L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione.

Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.

La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente all'atto del ritiro del provvedimento di concessione e gli importi successivi dovranno essere versati entro il trenta aprile di ogni anno come richiesto dall'Amministrazione Provinciale in relazione anche alle variazioni di cui al precedente comma.

ART. 21 DURATA DELLA CONCESSIONE

Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore agli anni corrispondenti alle varie tipologie di usi come di seguito elencate ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione;

- a) uso irriguo: massimo anni 10;
- b) uso potabile: massimo anni 30;
- c) altri usi: massimo anni 15.

ART. 22 DINIEGO DELLA CONCESSIONE

Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano Regionale, del Piano territoriale di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale secondo quanto stabilito all'art. 2 del presente regolamento;
- c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal piano regolatore generale degli acquedotti;
- d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- e) incompatibilità dell'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
- f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
- h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione dell'uso della risorsa lo consenta;
- i) contrasto con il pubblico generale interesse;

ART. 23 CONCESSIONE D'ACQUA E DI BENI DEMANIALI

Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.

Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale.

Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.

Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessioni per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste, da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone relativo del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unicamente alla concessione dell'acqua.

ART. 24

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.

Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio ed è di 180 giorni.

Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi alle variazioni e subentri di concessioni è di 60 Giorni.

Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di 60 giorni.

Il termine è sospeso nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri, nel caso in cui vengano richieste le integrazioni e dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del pozzo alla data di ricezione della relazione di fine lavori.

ART. 25

RITIRO E REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica e autorizzazioni inerenti prelievi di acqua dovranno essere ritirati presso il Servizio Patrimonio e Demanio con la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria e dei canoni relativi.

I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione sono soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ove redatte per atto pubblico, in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata. Altrimenti sono soggette a registrazione in termine fisso nella sola ipotesi in cui la relativa imposta risulti uguale o superiore al minimo previsto. In tutti gli altri casi i provvedimenti di che trattasi sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ART. 26

DOMANDE DI CONCESSIONE SOGGETTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Per la procedura di valutazione di impatto ambientale e procedura di verifica si applica la Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 79 “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”.

Sono sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale regionale i seguenti progetti:

a) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con L. 36/94;

b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

E’ sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale di competenza della provincia l’utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la deviazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la deviazione superi i 100 litri al minuto/secondo.

Sono sottoposte alla fase di verifica di competenza della Regione le opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

Sono sottoposti alla fase di verifica di competenza della Provincia i Progetti di infrastrutture di derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo e di acque sotterranee che prevedono derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo.

Sono sottoposti alla fase di verifica di competenza del Comune i progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha.

CAPO IV

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

ART. 27

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all’art.6. La documentazione allegata dovrà essere adeguata a quanto previsto dall’art. 6 commi 1,2,3.

Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione al B.U.R.T.

L’Amministrazione ha facoltà di condizionare l’esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione.

L’importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di nuova concessione.

L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

ART. 28 CAMBIO DI TITOLARITA'

La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al Servizio Difesa del Suolo e Risorse Idriche.

Il Servizio previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, assegna un termine per il pagamento delle spese di istruttoria e provvede con disposizione dirigenziale al cambio di titolarità della concessione. In questi casi non si provvede alla richiesta di un nuovo deposito cauzionale ma vale quello del primo richiedente fino alla scadenza della concessione.

Il periodo di validità della concessione rimane quello originario.

ART. 29 SOTTENSIONE

La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
- b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.

La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
- b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.

L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal Servizio in fase di istruttoria.

Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

ART. 30 LIMITAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:

- a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale secondo i parametri di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
- c) per dare priorità agli usi potabili;
- d) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
- e) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.
- f) per tutti i casi in cui la concessione possa essere revocata (art. 34), in attesa dei provvedimenti finali.

Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio dovrà procedere alla comunicazione della revoca del provvedimento stesso al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione.

La cessazione del prelievo è immediata al momento della notifica dell'atto.

ART. 31 VARIANTI ALLA CONCESSIONE

Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:

- a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
- b) variazione in aumento sostanziale del prelievo;
- c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico e idrogeologico;
- d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.

Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dal Servizio.

Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta allegando:

- a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.

Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12.

La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso, capti dalla stessa falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente piombato nei modi previsti all'art. 35 (opere di derivazione alla cessazione dell'utenza).

TITOLO III

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

ART.32

DECADENZA

Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- c) mancato pagamento di tre annualità del canone;
- d) subconcessione a terzi;
- e) decorrenza del termine per il ritiro della concessione;
- f) non utilizzo per tre anni consecutivi della risorsa idrica.

Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera d) la decadenza è immediata.

ART. 33

REVOCA

La concessione può essere revocata in qualunque momento previa contestazione degli addebiti per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego di cui all'art. 22 del presente regolamento. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione in cui è ammessa la presentazione di motivazioni a propria difesa, viene adottato il provvedimento relativo con efficacia immediata.

ART. 34

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;

L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Il Servizio, preso atto della rinuncia, a seguito del sopralluogo, detta eventuali prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. seguente.

ART. 35

LE OPERE DI DERIVAZIONE ALLA CESSAZIONE DELL'UTENZA

Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.

Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza deve essere dotata, secondo le prescrizioni di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

Il servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:

- a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico;
- b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente

Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.

Qualora il servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, il Servizio comunica la presa in carico delle opere di derivazione o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, senza alcun compenso.

Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

TITOLO IV ALTRE TIPOLOGIE DI PRELIEVI

ART. 36 ATTINGIMENTI ANNUALI

La presentazione della domanda dovrà pervenire in carta legale secondo il modulo predisposto dal servizio; dovrà essere presentata dal proprietario dei beni immobili interessati. Nel caso in cui sia presentata dall'affittuario, dovranno essere aggiunti i dati anagrafici e fiscali dei proprietari con autocertificazione al fine di dimostrare la disponibilità dei terreni.

Gli attingimenti annuali sono autorizzati con la procedura di cui al presente articolo, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art.1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e abbiano i seguenti requisiti:

- a) l'attingimento abbia carattere provvisorio, inferiore all'anno;
- b) sia effettuato con impianti mobili;

Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio precisando:

- a) la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e indicazione delle coordinate geografiche UTM;
- b) la descrizione delle opere mobili di prelievo;
- c) l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;
- d) i volumi di prelievo espressi in metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la destinazione d'uso;
- e) l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti di approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialità e le modalità di utilizzo da parte del richiedente.

f) l'indicazione della coltura effettuata;

All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:

- a) corografia I.G.M. in scala 1:25.000 con l'indicazione del punto di prelievo;
- b) planimetria catastale del terreno da irrigare, sulle quali sarà evidenziato il punto esatto di attingimento;
- c) attestazione del versamento delle spese di istruttoria.

Le domande di attingimento annuale dovranno pervenire entro il 31 marzo dell'anno relativo alla stagione irrigua o entro il 31 maggio in caso di richiesta di variazione colturale, ad eccezione di casi non riconducibili ad una diversa programmazione dell'attività aziendale o colturale.

Salvo particolari esigenze che saranno comunicate, il procedimento per il rilascio della licenza si conclude nel termine di 90 giorni per le domande pervenute entro il 31 marzo e nel termine di 60 giorni per le domande pervenute entro il 31 maggio decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa di cui al comma 2 o dalla richiesta di eventuali integrazioni .

Il rilascio della licenza o motivata reiezione della domanda sarà comunicato dall'Ente; la ricevuta del versamento del pagamento del canone dovrà essere presentata al momento del ritiro della licenza.

Per i prelievi ad uso irriguo la licenza verrà rilasciata con quantità misurata in metri cubi a seconda della coltura effettuata nella successiva stagione irrigua per ettaro, determinata dal Servizio sulla base di tabelle parametriche che correlano il fabbisogno di acqua alle colture relative; il prelievo potrà avvenire nell'intero arco della giornata con interruzione tassativa dalle ore 12,00 alle ore 17,00, salvo casi in deroga che saranno valutati dal Servizio, per consentire un uso razionale della risorsa.

Per gli altri tipi di prelievo la licenza verrà rilasciata sulla base degli usi e quantità disponibili.

La licenza per attingimento ha la durata dell'anno solare e si intende decaduta al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il titolare della licenza è tenuto a custodire la licenza e ad esporla presso la stazione di pompaggio.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 275 del 12/7/93 le licenze per attingimento annuale richieste dallo stesso utente potranno essere rilasciate per un massimo di cinque volte, dopodiché dovrà essere presentata domanda di concessione di derivazione secondo la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del presente regolamento.

I prelievi indiretti (subalveo) seguiranno la stessa procedura delle concessioni e autorizzazioni al prelievo.

ART. 37 INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

Per ogni prelievo di acqua ad esclusione dell'utilizzo per l'irrigazione di piccoli orti di superficie massima pari a 500 mq, è obbligatoria, prima dell'utilizzo, l'installazione alla stazione di pompaggio, di un contatore debitamente piombato.

Qualora il contatore al momento di un qualsiasi controllo non sia installato o lo stesso risulti privo di piombatura si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 41.

E' fatto obbligo comunicare a fine anno al Servizio la lettura del contatore indicando nominativo ed estremi della licenza.

E' fatto salvo quanto stabilito nell'art. 52 del presente regolamento "Disposizione transitoria".

ART. 38
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE
PREFERENZIALE

La concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, può essere richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte in precedenza negli elenchi delle acque pubbliche;

La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla legge.

Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall'art. 6 invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale. Per le domande pervenute dopo la scadenza del termine si procederà all'istruttoria delle concessioni in sanatoria.

Il Servizio, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, provvede a darne comunicazione all'Autorità di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94.

Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio della richiesta di concessione, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.

Il servizio acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis del D.Lgs. 152/99.

Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione del Capo III "Valutazione di impatto ambientale" seguono la disciplina ivi prevista.

I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi secondo l'art. 53 "Norme generali sui procedimenti pendenti".

ART. 39
NULLA OSTA PER RICERCHE ACQUE SOTTERRANEE AD USO
DOMESTICO

Per ricerche di acque sotterranee ad uso domestico il richiedente presenta una richiesta per il rilascio del nulla osta con i seguenti allegati:

- a) planimetria catastale scala 1:2000 con indicato il punto di perforazione,
- b) corografia 1:25.000 con indicazione della località di perforazione;
- c) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria.
- d) Relazione geologica qualora ne abbia fatto richiesta il Comune interessato.

Il Servizio, verifica che la ricerca non sia da effettuare in aree protette o zone sottoposte a vincolo in base alla L. 275/93, ed in tal caso richiede i pareri agli Enti interessati.

Il procedimento, salvo particolari esigenze che saranno comunicate, si conclude nel termine di 40 giorni dal ricevimento dell'istanza completa o dalle eventuali integrazioni.

ART. 40 VIGILANZA E CONTROLLI

La vigilanza è di competenza del Servizio Polizia Provinciale, nonché di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L. 689/81. Il controllo può essere inoltre svolto da personale del Servizio Difesa del suolo e Risorse Idriche in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L. 689/81.

ART. 41 SANZIONI

La violazione delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni e concessioni, tra cui vi rientra la non installazione del contatore o mancata piombatura, comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione/concessione con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 11/5/99 n. 152.

Il procedimento sanzionatorio sarà gestito dal Servizio Polizia Provinciale.

PARTE II OPERE IDRAULICHE

TITOLO V IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER OPERE IDRAULICHE

CAPO I AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ITER ISTRUTTORIO

ART. 42 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina:

- Le autorizzazioni e le omologhe ai sensi del R.D. 523/1904, nell'ambito delle competenze trasferite dalla Regione Toscana alle Amministrazioni Provinciali con la L.R. 91/98.
- Le concessioni per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico conseguente alle attività ed alla realizzazione di opere oggetto di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

Sono soggette ad autorizzazione idraulica e/o omologa le attività, le lavorazioni, gli interventi e la realizzazione di opere, di manufatti e quant'altro interferisce con il regime dei deflussi e con le pertinenze dei corsi d'acqua, così come stabilito dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 93, 94, 95, 96, 97, 98 del R.D. 523/1904, e nei casi di cui all'articolo 14 della L.R. 91/98 ed alla D.G.R. 822/01.

In particolare, sono soggette a tali competenze amministrative la realizzazione di:

- Opere di protezione delle sponde.
- Riprofilature di sponda.

- Argini e manufatti di protezione idraulica.
- Opere di regimazione in alveo quali briglie, traverse, sistemi di dissipazione.
- Attraversamenti in subalveo, aerei ed in manufatti esistenti, di impianti, servizi tecnologici, servizi igienico sanitari.
- Attraversamenti di strade e ferrovie.
- Attraversamenti viari in guado a ruota bagnata o asciutta.
- Lavorazioni da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto dei 10 metri dal corso d'acqua.
- Taglio piante.

L'ambito territoriale in cui sono esercitate le funzioni di cui al R.D. 523/04, coincide con il territorio della Provincia di Siena.

ART. 43

AUTORIZZAZIONI PER OPERE IDRAULICHE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di autorizzazione e/o omologa deve essere inoltrata dal richiedente al Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Difesa Suolo e Risorse Idriche della Provincia di Siena.

Le opere e le attività che interferiscono con i corsi d'acqua classificati in seconda categoria della Valdichiana, la cui gestione, manutenzione e servizio di piena sono affidati all'Amministrazione Provinciale di Arezzo, ricadono all'interno della competenza amministrativa della Provincia di Siena, a cui dovranno essere indirizzate le istanze di autorizzazione.

L'istanza autorizzativa deve essere redatta secondo opportuna modulistica, predisposta dal Servizio Lavori Pubblici e scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Provinciale.

L'istanza di autorizzazione dovrà contenere i dati significativi:

- del richiedente;
- dell'attività o opere oggetto di autorizzazione e/o omologa;
- del corso d'acqua;
- del progettista;
- del direttore lavori;
- della ditta esecutrice;

ed essere corredata da:

- 2 marche da bollo da Euro 10.33 ciascuna;
- attestazione del versamento delle spese di istruttoria

Con l'istanza di autorizzazione devono essere trasmessi gli elaborati progettuali in 3 copie.

Qualora le opere interessino i corsi d'acqua classificati in seconda categoria della Valdichiana, oppure siano relative a richieste di taglio piante, dovranno essere trasmesse 4 copie.

Il progetto dell'opera o dell'intervento oggetto dell'istanza dovrà essere redatto in forma definitiva e/o esecutiva, a firma di tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente, in funzione della tipologia dell'opera e della tipologia di calcoli e studi presentati.

Il progetto dovrà comporsi dei seguenti elaborati ed informazioni:

- Inquadramento cartografico 1:10.000 e 1:25.000 della zona di intervento.
- Estratto planimetrico del N.C.T. (geometrico in scala 1:2.000) dell'area interessata dall'intervento.
- Visure catastali aggiornate, ed in ogni caso non antecedenti ai 3 mesi, delle particelle interferenti o contigue all'intervento da realizzare.

- Relazione Tecnica con descrizione dell'intervento.
- Documentazione fotografica.
- Relazioni specialistiche: idrologica, idraulica, geotecnica, calcoli strutturali, stabilità dei manufatti e dei terreni, redatte ai sensi della normativa vigente.
- Planimetrie e particolari costruttivi dell'opera, con descrizione dello stato attuale e di progetto.

Il grado di dettaglio degli elaborati e le metodologie di calcolo e di indagine utilizzate per la progettazione, dovranno essere rapportate all'importanza ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare.

L'Ufficio Difesa Suolo dell'Amministrazione Provinciale potrà richiedere eventuali approfondimenti e/o integrazioni a seguito della valutazione degli elaborati progettuali presentati.

Gli elaborati progettuali da presentare con le istanze di taglio piante potranno essere semplificati e dovranno contenere:

- Inquadramento cartografico 1:10.000 e 1:25.000 della zona di intervento.
- Estratto planimetrico del N.C.T. (geometrico in scala 1:2.000) dell'area interessata all'intervento.
- Relazione Tecnica con descrizione dell'intervento.
- Documentazione fotografica.

ART. 44

LA PROCEDURA E L'ATTO AMMINISTRATIVO

I tempi del procedimento avranno inizio dalla data di ricevimento dell'istanza.

L'Amministrazione Provinciale, nella figura del responsabile del procedimento, provvederà a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, la sua durata massima, il nominativo del responsabile del procedimento, del Dirigente preposto al rilascio dell'atto finale, ed a richiedere eventuali integrazioni relative ai contenuti della domanda di istanza.

Durante il procedimento l'Amministrazione provvederà, se ritenuto necessario o opportuno, ad effettuare sopralluogo sul luogo dell'intervento con personale tecnico dell'Ufficio Difesa Suolo.

Il procedimento Amministrativo avrà una durata massima di 90 giorni e si concluderà con il rilascio dell'atto di autorizzazione e/o omologa ai sensi del R.D. 523/04, con eventuali prescrizioni tecniche, ovvero il diniego alla realizzazione dell'intervento richiesto.

L'atto amministrativo finale è di competenza del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Difesa del Suolo.

Durante il procedimento, il responsabile del procedimento, potrà richiedere integrazioni alla documentazione ed agli elaborati progettuali presentati ed i termini si intenderanno sospesi per richieste di integrazioni agli elaborati progettuali a partire dalla data della comunicazione fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Qualora gli interventi rientrino tra le competenze dell'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 91/98 e della D.G.R. 822/01, la Provincia provvederà a comunicare al richiedente la chiusura del procedimento per quanto di propria competenza, trattenendo una copia e ad inviare gli elaborati progettuali all'Ufficio Regionale.

Nel caso di istanza di taglio piante, l'Ufficio Difesa Suolo della Provincia procederà al rilascio dell'atto finale nel caso in cui vi siano aspetti idraulici correlati alla mitigazione del rischio ed alla realizzazione o manutenzione di opere.

Nel caso contrario, ovvero nel caso in cui gli aspetti idraulici correlati siano marginali, l'Ufficio Difesa Suolo trasmetterà due copie degli elaborati progettuali al Servizio Attività Agricole e Forestali – Ufficio vincolo idrogeologico dell'Amministrazione Provinciale, per un parere di

competenza ai sensi della L.R. 39/2000 e del regolamento D.P.G.R. 44R/2001. Il parere rilasciato dall'Ufficio competente per il vincolo idrogeologico, sia che nel caso in cui sia positivo, ovvero contenga prescrizioni, ovvero sia negativo, sarà recepito per l'esito e per i contenuti dell'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/04. Nel caso in cui tale parere non sia trasmesso entro i successivi 30 giorni dall'invio degli elaborati progettuali, si riterrà positivo senza prescrizioni, e l'Ufficio Difesa Suolo procederà al rilascio dell'atto finale.

Qualora gli interventi rientrino su tratti classificati in seconda categoria della Valdichiana, assegnati in gestione all'Amministrazione Provinciale di Arezzo, il responsabile del procedimento provvederà all'invio di una copia degli elaborati progettuali al "Servizio Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Risorse idriche e naturali" della Provincia di Arezzo per l'ottenimento di un parere istruttorio, comprensivo di eventuali prescrizioni, che sarà vincolante nei contenuti per il rilascio dell'atto amministrativo finale del Servizio Lavori Pubblici dell'Amministrazione Provinciale di Siena. Tale parere istruttorio della Provincia di Arezzo avrà la forma di una Determinazione Dirigenziale del Dirigente del suddetto servizio.

I tecnici della Provincia di Siena e della Provincia di Arezzo, potranno effettuare congiuntamente un sopralluogo nell'area di intervento.

I termini del procedimento sono sospesi dalla data di trasmissione degli elaborati alla Provincia di Arezzo, fino alla data di ricevimento del parere tecnico di competenza.

L'Atto autorizzativo conterrà, oltre alle eventuali prescrizioni tecniche, anche i termini massimi per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, che saranno stabiliti in funzione della tipologia e complessità dell'intervento.

L'Atto amministrativo di un eventuale diniego dovrà essere opportunamente motivato.

Al termine del procedimento, verrà comunicata al richiedente l'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo, tramite raccomandata a/r, a seguito del quale provvederà al ritiro dell'atto entro trenta giorni dalla comunicazione, dietro presentazione di eventuale canone e cauzione a garanzia dei lavori, in forma di polizza fideiussoria o versamento in deposito.

Qualora ricorrano i presupposti di cui agli articoli seguenti si provvederà a rilasciare la concessione all'utilizzo del demanio idrico che andrà registrata in base all'art. 5 della Tariffa – Parte Prima – allegata al D.P.R. n. 131/1986 ove redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se redatte per scrittura non autenticata, sono soggette a registrazione in termine fisso, ai sensi della sopra indicata disposizione, solo se la relativa imposta risulta uguale o superiore al minimo; in caso contrario sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 45

AMBITO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI UTILIZZO DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO

La concessione all'utilizzo dell'area dovrà essere rilasciata ogni qualvolta il soggetto richiedente andrà a realizzare opere o manufatti, in forma stabile o provvisoria, che occupino fisicamente, ovvero in proiezione o subalveo, le superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definito.

Ricorrono in tali casi i seguenti interventi:

- attraversamenti viari, ferroviari, pedonali o carrabili in genere, sia realizzati con opere sospese che con opere sommergibili;
- attraversamenti di tubazioni, cavi ed in generale di impianti tecnologici, igienico sanitari ed acquedottistici, mediante opere in subalveo, linee aeree, manufatti di attraversamento dedicati, ovvero utilizzando manufatti di attraversamento esistenti;

- opere e manufatti la cui realizzazione è ammessa dalle normative vigenti, che non si configurano come opere idrauliche e/o di protezione delle sponde, che comportano un'occupazione dell'area demaniale;

Non sono interventi soggetti a concessione:

- le opere aventi una funzionalità prevalentemente idraulica;
- le opere di protezione e consolidamento delle sponde e dell'alveo, sia longitudinali che trasversali, realizzate per stabilizzare processi erosivi e gli avanzamenti dell'alveo contro le sponde;
- i manufatti di scarico in alveo, e relativi sistemi di sostegno e protezione contro i processi erosivi, di canalizzazioni di drenaggio naturali, di bonifica, di collettamento di sistemi urbani e/o infrastrutturali e di acque di processo;

ART. 46 DETERMINAZIONE DEL CANONE

Per le opere oggetto di concessione è dovuto un canone annuale correlato all'occupazione del suolo di appartenenza al demanio pubblico.

La struttura della tariffa è indicata nell'allegato A del presente regolamento.

Il canone è soggetto alle variazioni a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalle vigenti leggi ovvero a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni di legge. In ogni caso il canone è soggetto all'adeguamento automatico con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente prendendo a riferimento il mese di dicembre (dicembre su dicembre), laddove tale adeguamento non sia espressamente escluso da specifiche disposizioni di legge.

Non sono soggette a canoni, pur ricadendo su superfici appartenenti al demanio pubblico:

- gli interventi ed i manufatti realizzati dall'Amministrazione Provinciale;
- gli interventi, le opere ed i manufatti la cui realizzazione è ammessa dalle normative vigenti, che siano finalizzati alla riqualificazione ed all'uso pubblico delle sponde e dell'ambiente fluviale e/o lacuale e, più in generale, gli interventi di soggetti pubblici e privati dai quali gli stessi non traggano profitto e la cui realizzazioni determini oggettivamente un vantaggio per la Provincia dal punto di vista dell'efficienza idraulica e della gestione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.

Nel caso di richiesta di taglio piante, con il rilascio dell'autorizzazione l'Amministrazione Provinciale procederà ad effettuare una valutazione degli introiti derivanti dall'utilizzo del legname asportato e, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal richiedente, verrà eventualmente stabilito un canone di indennizzo a favore dell'Amministrazione per l'asportazione e l'utilizzo del bene demaniale.

Per tutte le altre forme di occupazione del demanio idrico il cui canone non sia disciplinato da specifica tariffa la relativa misura si determina con i normali criteri dell'estimo avuto riguardo all'uso ed alle vigenti leggi in materia.

ART. 47 DEPOSITO CAUZIONALE

Al fine di garantirsi da eventuali danni ad opere, manufatti, infrastrutture esistenti e più in generale per fatti che possono nuocere al buon regime delle acque, verificati durante la realizzazione dell'intervento oggetto di istanza, l'Amministrazione Provinciale di Siena richiede, a titolo di

cauzione, la costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o, eventualmente versamento in deposito, che dovrà essere attestata prima del rilascio dell'atto amministrativo.

L'importo della cauzione è determinato in base alla tipologia di intervento da realizzare. In particolare saranno ridotti gli importi per interventi di manutenzione di opere e manufatti esistenti, mentre saranno esenti gli interventi di ripulitura e taglio piante effettuati su tratti limitati dei corsi d'acqua.

Per gli enti pubblici, nonché per Telecom, Enel, Consorzi ed altri enti o ditte erogatori di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale di tutte le autorizzazioni da rilasciare nel corso dell'intero anno.

Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta di fine lavori, cui seguirà il sopralluogo finale da parte del tecnico dell'Amministrazione Provinciale con verbale attestante la regolare esecuzione con quanto autorizzato, senza aver creato danni al demanio Provinciale. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 18 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori.

Per le opere oggetto di concessione è dovuto un canone annuale correlato l'occupazione del suolo di appartenenza al demanio pubblico.

Non sono soggette a canoni, pur ricadendo su superfici appartenenti al demanio pubblico:

- gli interventi ed i manufatti realizzati dall'Amministrazione Provinciale;
- gli interventi, le opere ed i manufatti la cui realizzazione è ammessa dalle normative vigenti, che siano finalizzati alla riqualificazione ed all'uso pubblico delle sponde e dell'ambiente fluviale e/o lacuale;

ART. 48

RISCOSSIONE DELLA CAUZIONE VERSATA

Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione e qualora si verificano danni o fatti che pregiudicano il buon regime delle acque, l'Ufficio Difesa Suolo dell'Amministrazione Provinciale assegnerà un termine, non inferiore a 15 giorni, nel quale il richiedente dovrà ottemperare a quanto richiesto dall'Ufficio in termini di ripristini e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine l'Amministrazione Provinciale potrà provvedere ad avviare il procedimento di annullamento dell'autorizzazione e/o omologa rilasciata, e potrà intraprendere le necessarie iniziative finalizzate all'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo, eventualmente, alla realizzazione in proprio della perizia e delle lavorazioni necessarie. In tal caso, verrà incamerata la cauzione versata e saranno intraprese le opportune azioni legali per l'addebito delle spese in eccedenza.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER INVASI

ART. 49

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente capo disciplina le autorizzazioni alla costruzione di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, ovvero le modifiche ad impianti esistenti.

L'ambito di competenza della Provincia è limitato agli aspetti tecnici riguardanti la progettazione e la realizzazione delle opere, ai sensi del D.P.R. 1363/59, relative ad invasi con sbarramento di

altezza inferiore a 15.00 m e volume accumulato inferiore a 1.000.000 di mc, ai sensi della L.183/89 e L.584/94.

Le competenze dell'Amministrazione includono, ai sensi della normativa vigente, anche i casi in cui i bacini di accumulo siano realizzati fuori alveo, mentre non sono estese agli invasi realizzati in scavo e nei casi in cui gli argini fuori terra siano funzionali all'ottenimento del solo franco di sicurezza.

Per le parti non previste dal presente regolamento trova applicazione la L.R. n.1/1994, modificata con L.R. n.17/1996 "Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo".

L'ambito territoriale di competenza coincide con il territorio della Provincia di Siena.

ART. 50

L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

L'istanza di autorizzazione alla costruzione di sbarramenti e relative opere e bacini di accumulo, ossia alle modifiche ad opere o sbarramenti esistenti, deve essere inoltrata dal richiedente al Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Difesa Suolo e Risorse Idriche della Provincia di Siena.

L'istanza autorizzativa deve essere redatta secondo opportuna modulistica, predisposta dal Servizio Risorse Idriche e scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Provinciale.

L'istanza di autorizzazione dovrà contenere i dati significativi:

- del richiedente;
- della proprietà;
- del gestore dell'impianto;
- del tipo di utilizzo dell'invaso;
- del corso d'acqua su cui si trova lo sbarramento;
- della localizzazione dell'opera;
- delle caratteristiche principali della diga e dell'invaso;
- della tipologia di intervento;
- del progettista;
- del direttore lavori;
- della ditta esecutrice;

ed essere corredata da:

- 2 marche da bollo da Euro 10.33 ciascuna;
- attestazione del versamento delle spese di istruttoria

Con l'istanza dovranno essere consegnate 5 copie del progetto preliminare o del progetto definitivo, a seconda della fase della procedura in corso, redatto da ingegnere abilitato.

Il progetto dell'opera e gli elaborati dovranno essere redatti ai sensi del D.P.R. 1363/59, ed in particolare:

- per sbarramenti di altezza superiore a 10.00 m o volume di invaso superiori a 100.000 mc, dovranno essere applicate le norme di cui al D.M. Lavori Pubblici del 24/03/1982, alle circolari del Ministero dei lavori Pubblici n.1125 del 28/08/86 e n. 352 del 14/12/87 ed alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.22806 del 13/12/95, n.7019 del 19/03/96 e n.7311 del 07/04/99;

- per sbarramenti di altezza inferiore a 10.00 m e volume di invaso inferiore a 100.000 mc, dovranno essere applicate le norme di cui al D.M. Lavori Pubblici del 24/03/1982, alle circolari del Ministero dei lavori Pubblici n.1125 del 28/08/86 e n. 352 del 14/12/87 ed alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.22806 del 13/12/95, n.7019 del 19/03/96 e n.7311 del 07/04/99, ferma restando la discrezionalità dell'Ufficio dell'Amministrazione Provinciale di cui alla premessa del D.P.R. 1363/59;

ART. 51 LA PROCEDURA E L'ATTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento Amministrativo avrà una durata massima di 180 giorni e si concluderà con il rilascio dell'atto di autorizzazione alla costruzione dell'invaso o alla realizzazione degli interventi su opere esistenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere accettati e sottoscritti dal richiedente due distinti fogli condizione alla costruzione ed alla gestione dell'invaso. Nel caso in cui l'oggetto dell'istanza sia un intervento su di un invaso esistente, saranno sottoscritti nuovi fogli condizione solo se ritenuti necessari dall'Amministrazione per l'importanza e gli effetti dell'intervento.

L'atto amministrativo finale è di competenza del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Difesa del Suolo.

I tempi del procedimento avranno inizio dalla data di ricevimento dell'istanza.

L'Amministrazione Provinciale, nella figura del responsabile del procedimento, provvederà a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, la sua durata massima, il nominativo del responsabile del procedimento, ed a richiedere eventuali integrazioni relative ai contenuti della domanda di istanza.

La procedura amministrativa prevede l'esame sia del progetto preliminare che del progetto definitivo.

La prima fase istruttoria prevede l'esame del progetto preliminare, trasmesso con l'istanza alla costruzione. L'Amministrazione provvederà all'approvazione del progetto preliminare, dandone comunicazione e richiedendo contestualmente la trasmissione del progetto definitivo.

I termini del completamento della fase preliminare dell'istruttoria avranno una durata massima di 90 giorni.

La seconda fase dell'istruttoria prevede l'esame del progetto definitivo e si concluderà con l'atto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione, con definizione e sottoscrizione da parte del richiedente di due fogli condizioni alla costruzione ed alla gestione dell'invaso.

Nel caso in cui oggetto dell'istanza siano interventi che sostanzialmente non modificano le caratteristiche di uno sbarramento esistente e del suo bacino di ritenuta è ammessa la presentazione e l'esame del solo progetto definitivo.

L'eventuale non approvazione del progetto preliminare o definitivo dovrà essere adeguatamente motivata evidenziando gli aspetti ostativi alla realizzazione dell'opera.

Durante la procedura istruttoria, l'Amministrazione può richiedere uno o più incontri e sopralluoghi da effettuare tra tecnici dell'Amministrazione e progettisti dell'intervento.

Per la realizzazione di nuovi invasi o modifiche ad invasi esistenti, il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione è subordinato a:

- rilascio del Nulla Osta da parte dell'Autorità Militare competente;

- rilascio di parere da parte dell'Area monitoraggio idropluviometrico e mareografico della Regione Toscana, sulla valutazione della portata di massima piena di progetto;
- rilascio della concessione alla derivazione ed utilizzo di acqua pubblica, ai sensi del R.D. 1775/35;
- esito favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero esito della procedura di verifica, qualora necessari, ai sensi della L.R. 79/98;

Ai sensi del D.P.R. 1363/59, la richiesta di Nulla Osta militare ed il parere all'Area monitoraggio della Regione Toscana, verranno inoltrati dalla stessa Amministrazione Provinciale; gli altri procedimenti, dovranno essere avviati dal richiedente.

La procedura di rilascio di concessione all'utilizzo di acqua pubblica e la valutazione di impatto ambientale dovranno essere proposte dal richiedente agli Uffici competenti su presentazione di opportuna documentazione.

Il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ai sensi del D.P.R. 1363/59 da parte dell'Amministrazione Provinciale non terrà conto di altri procedimenti indipendenti necessari per la realizzazione delle opere quali concessioni edilizie, autorizzazioni vincolo idrogeologico, deposito particolari strutturali ai sensi della L. 1086/71 e L. 64/74, etc.

Il termine massimo di 180 giorni per il completamento dell'istruttoria si intende sospeso nei seguenti casi: richiesta di integrazioni alla domanda di istanza, richiesta di integrazioni agli elaborati progettuali, richiesta di pareri all'autorità militare ed all'Area monitoraggio della Regione Toscana, rinvio da parte del richiedente ad incontri e sopralluoghi richiesti dall'Amministrazione Provinciale, ricevimento degli esiti in materia di concessione di utilizzo di acque pubbliche ed in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il periodo di sospensione decorre dalla data di comunicazione dell'Amministrazione alla data di ricevimento di quanto richiesto, ovvero dalla data fissata per incontri e sopralluoghi alla data in cui effettivamente sono avvenuti.

Al termine del procedimento verrà comunicata al richiedente l'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo e trasmessi i fogli condizioni alla costruzione ed alla gestione, tramite raccomandata a/r, il quale potrà provvedere al ritiro dell'atto entro trenta giorni dalla comunicazione, previa firma dei fogli condizioni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le concessioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento seguiranno la loro naturale scadenza e dovranno essere adeguate per l'installazione del contatore entro il 31/12/2004.

Le concessioni ad uso irriguo dovranno inoltre adeguarsi all'orario del prelievo che potrà avvenire nell'intero arco della giornata con interruzione tassativa dalle ore 12,00 alle ore 17,00, salvo casi in deroga che saranno valutati dal Servizio.

Per gli attingimenti è derogata l'applicazione dell'art. 37 "Installazione del contatore" fino a quando sarà determinato il nuovo sistema tariffario in cui il calcolo del canone si baserà sull'effettivo consumo a metri cubi derivante dalla lettura del contatore sostituendo il metodo di calcolo a moduli, per consentire un uso razionale delle risorse idriche.

Coloro che sono provvisti di contatore lo dovranno mantenere ai fini della sperimentazione che sarà effettuata per la verifica delle tabelle di riferimento tra coltura ed ettaggio.

L'Amministrazione adotterà ogni tipo di provvedimento al fine di razionalizzare la gestione della risorsa, l'installazione del contatore, i pagamenti del canone.

ART. 53

NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI PENDENTI

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al Titolo II, III, IV ed al Titolo V.

Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle concessioni in sanatoria è ricondotta, in relazione alle caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione individuate al Titolo II o al Titolo IV.

Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale, limitando la durata della concessione, prevedendo prescrizioni finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale, nonché adeguando l'importo dei canoni.

Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento.

Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni come individuati all'art. 6 del R.D. 1775/33 si procede con le modalità indicate ai commi 1,2,3,e 5 acquisito il parere del Servizio regionale competente in materia di risorse idriche.

ART. 54

ENTRATA IN VIGORE E NORMA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004. Il presente regolamento sostituisce ogni altra disposizione con esso incompatibile. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applica la vigente normativa di settore.

ALLEGATO A
CANONI IDRICI

	Tariffe Euro
1) Irriguo	T1 / ha - minimo C1m
1-bis) Irriguo per orti	T1-bis
2) Potabile – consumo umano	$\frac{\text{litri cons/sec}}{100} \times T2$ - minimo C2m
3) Igienico	$\frac{\text{litri cons/sec}}{100} \times T3$ - minimo C3m
4) Industriale	$\frac{\text{litri cons/sec}}{100} \times T4$ - minimo C4m
5) Piscicoltura	$\frac{\text{litri cons/sec}}{100} \times T5$ - minimo C5m
6) Forza Motrice	T6 / kw - minimo C6m
7) Aree Verdi	$\frac{\text{litri cons/sec}}{100} \times T7$ - minimo C7m
8) Antincendio	$\frac{\text{litri cons/sec}}{100} \times T8$ - minimo C8m
9) Opere Idrauliche	T9 (senza addizionale)
10) Op. Idr. ENEL	T10 (senza addizionale)

T = tariffa (il numero che segue si riferisce all'oggetto regolamentato).

Cm = canone minimo (il numero si riferisce all'oggetto regolamentato).

Nota: i canoni determinati in base alle tariffe la cui struttura è quella sopra indicata sono soggetti all'addizionale regionale del 10% prevista dall'art.18 della L.36/1994 ed istituita con L.R.T. 92/1994. Tale addizionale non è dovuta se risulta inferiore ad euro 5,16.